

Fatturazioni tardive allo Sdi: conviene il ravvedimento?

L'Agenzia delle Entrate, in occasione di Telefisco 2021, ha fornito un chiarimento che, sebbene sotto certi aspetti possa apparire scontato, è tuttavia della massima importanza.

Sovente, il contribuente, per le più varie ragioni, può commettere errori che si sostanziano nella tardiva emissione di più fatture (dunque nella tardiva trasmissione delle stesse allo SDI), nonostante le medesime siano state tempestivamente registrate e fatte confluire nella competente liquidazione periodica.

In questo caso, se il contribuente intende sanare la violazione, ha davanti a sé due possibilità: o ravvedersi o attendere l'atto di contestazione della sanzione.

Ciò che rende a volte complicata la decisione è la circostanza seguente: se ci si ravvede non è possibile applicare il cumulo giuridico, istituto di prerogativa esclusiva degli uffici, mentre se si attende l'atto di contestazione delle sanzioni il cumulo viene applicato d'ufficio.

Nel caso esposto, la risposta resa a Telefisco è un po' laconica, in quanto relativamente alla sanzione applicabile si limita a riportare le sanzioni previste dall'art. 6 del DLgs. 471/97:

- dal 90% al 180% della maggiore imposta con minimo di 500 euro, in breve quando la violazione ha determinato un mancato versamento dell'IVA (si pensi al classico caso in cui si fattura un importo inferiore a quello reale);
- da 250 euro a 2.000 euro, se la violazione non ha inciso sulla liquidazione.

Ogni tardiva fatturazione è una violazione a sé stante, a prescindere dal fatto che sia soggetta a sanzione

proporzionale (nel qual caso, sempre per ogni violazione, c'è il minimo di 500 euro) oppure fissa.

Quest'ultima sembra la fattispecie che ci occupa, nonostante la risposta non lo confermi espressamente: da un lato, ci sono state molteplici tardive fatturazioni, dall'altro, non c'è stato riflesso sull'imposta, visto che la liquidazione è stata correttamente eseguita e l'IVA versata.

L'art. 12 del DLgs. 472/97, in una fattispecie come quella in esame, prevede la necessità di applicare la sanzione prevista per la violazione più grave aumentata da un quarto al doppio.

Sanzione fissa se l'IVA è stata versata

Così, ipotizzando che l'Ufficio applichi la sanzione fissa minima (250 euro) e l'aumento da cumulo giuridico minimo (un quarto), se le violazioni sono tante può essere sicuramente conveniente attendere l'atto di contestazione della sanzione. Atto che, bisogna sempre ricordarlo, può essere definito al terzo ai sensi dell'art. 16 del DLgs. 472/97, sugli importi che risultano dopo l'applicazione del cumulo giuridico (si veda la circ. Agenzia delle Entrate 13 marzo 2015 n. 10, § 6.1).

Invece, se si opta per il ravvedimento, il contribuente non può in autonomia applicare il cumulo giuridico, istituto che, postulando valutazioni discrezionali, è di prerogativa esclusiva degli uffici. Detto diversamente, se si tratta di 1.000 tardive fatturazioni, ci sarà una sanzione di 250 euro per violazione, sia pure ridotta in conseguenza del ravvedimento.

(MF/ms)